

**IL FORO  
ITALIANO**  
FONDATO NEL 1876  
DA ENRICO SCIALOJA

---

sezione I civile; sentenza 15 marzo 1986, n. 1763; Pres. La Torre, Est. Borré, P. M. Grossi (concl. conf.); R.a.i.-TV (Avv. Geremia, R. Esposito) c. Abrescia (Avv. Donvito, Ranieri). Conferma App. Roma 12 luglio 1982

Source: *Il Foro Italiano*, MARZO 1987, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 889/890-895/896

Published by: Società Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23179414>

---

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [support@jstor.org](mailto:support@jstor.org).

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



Società Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

JSTOR

**CORTE DI CASSAZIONE;** sezione I civile; sentenza 15 marzo 1986, n. 1763; Pres. LA TORRE, Est. BORRÉ, P. M. GROSSI (concl. conf.); R.a.i.-TV (Avv. GEREMIA, R. ESPOSITO) c. Abrescia (Avv. DONVITO, RANIERI). *Conferma App. Roma 12 luglio 1982.*

**Persona fisica e diritti della personalità — Diritto all'immagine — Ritratto — Riproduzione in connessione con evento pubblico — Interesse pubblico alla conoscenza — Insussistenza — Fattispecie** (Cod. civ., art. 10; l. 22 aprile 1941, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97).

*La riproduzione di un'immagine, relativa ad un evento pubblico e nella quale sia ritrattata una persona in atteggiamento di curiosa gestualità, può considerarsi lecita solo finché si protragga nel tempo l'interesse pubblico alla conoscenza dell'evento; tale efficacia legittimante non si esaurisce nella ristretta dimensione della cronaca, ma ricomprende anche la rievocazione del fatto, quando sussista un'esigenza socialmente apprezzabile (nella specie, è stato ritenuto leso il diritto all'immagine di uno spettatore ripreso mentre assisteva ad una partita di calcio, poiché la sua foto, inserita nella sigla della rubrica «90° minuto» e trasmessa dalla R.a.i. per sei anni, non risultava più connessa, in tale contesto, ad alcun accadimento reale). (1)*

(1) La sentenza conclude, quanto all'an, una curiosa vicenda (il cui iter processuale è stato scandito dalle pronunce di Trib. Roma 25 marzo 1980, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Persona fisica*, n. 16 [rigetto dell'istanza del ricorrente], ed App. Roma 12 luglio 1982, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 23 [riforma della sentenza di primo grado]) che ebbe inizio nel lontano 1969, allorché Gaetano Abrescia fu fotografato con il dito mignolo infilato nella bocca aperta mentre, seduto sulle gradinate dello stadio di Bari, assisteva ad una partita di calcio. Successivamente tale fotogramma fu irradiata dalla R.a.i. ogni domenica per circa sei anni, nell'ambito della sigla della popolare rubrica «90° minuto».

La decisione del Supremo collegio (riprodotta anche in *Nuova giur. civ.*, 1986, I, 729, con nota di ZENO-ZENCOVICH) s'inserisce, non senza qualche parvenza di novità, in un ormai consolidato orientamento a tenore del quale l'operatività delle ipotesi di cui all'art. 97 l. dir. aut., che legittimano l'uso dell'altrui ritratto senza previo consenso dell'interessato, è condizionata al perseguimento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza, dinanzi al quale il diritto all'immagine è costretto a recedere: per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, v. la nota di R. MOCCHIA ad App. Roma 8 settembre 1986, in questo fascicolo, I, 919. Le immagini afferenti a fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico, per restare al caso che qui rileva, potranno essere perciò liberamente utilizzate solo sin tanto che sia evidente il «collegamento» con la diffusione di notizie inerenti l'evento che riveste pubblico interesse.

Tali considerazioni permettevano a VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, 87, di ritenere lecita «la divulgazione del ritratto di quel tifoso solo se dalla fotografia apparirà trattarsi di persona trovantesi insieme ad altre ad assistere ad un match sportivo, illecito pubblicare il ritratto di lui distaccato dall'ambiente che lo circondava». Un simile *background* consente oggi ai giudici di legittimità di spingersi oltre, forgiando il principio della «decontestualizzazione»: per non integrare gli estremi dell'uso illecito dell'altrui immagine, si richiede, in buona sostanza, che continui a permanere una connessione, in tutte le successive riproduzioni dell'immagine, tra evento pubblico e ritratto. Il fatto che l'immagine riguardi un avvenimento svoltosi in pubblico non è più sufficiente a cristallizzare il giudizio di legittimità relativo al suo uso. A ben vedere, comunque, la filosofia che guida la corte è sempre la medesima: è il generale interesse all'informazione che determina il *trade-off* rispetto all'utilizzazione lecita dell'altrui effigie.

Accanto a tale giustificazione, di ordine spiccatamente giuridico, se ne può rinvenire, sul piano della *economic analysis of law*, un'altra, di ispirazione strettamente efficientistica. In quest'ordine di idee, infatti, la libera utilizzazione del ritratto concernente avvenimenti di pubblico interesse si spiega in funzione della necessità di evitare gli enormi costi transattivi ai quali gli operatori sarebbero esposti qualora fossero costretti a procurarsi tutte le autorizzazioni delle persone coinvolte (e riprese) nel corso di tali eventi.

Nel caso della «decontestualizzazione», peraltro, ragione giuridica e ragione economica procedono di pari passo, giungendo ai medesimi risultati. Quale che sia, infatti, la strada prescelta, l'uso delle immagini dovrà sempre considerarsi illecito: nell'un caso perché, come si è visto, viene meno ogni collegamento con le esigenze di informazione; nel secondo, perché si può ragionevolmente ritenere che quanti intendono «estrappolare» il ritratto dal suo contesto, possono (e devono) procurarsi, preventivamente, il consenso dell'interessato.

Stando così le cose, ogni questione attinente l'eventuale lesione di profili quali la riservatezza, il decoro, o l'identità personale — come non ha mancato di rilevare ZENO-ZENCOVICH, cit., 734 — appare del tutto ininfluenza quanto al giudizio di illegittimità del comportamento di chi

*Svolgimento del processo.* — Con citazione notificata il 19 novembre 1976 Pasquale Abrescia convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la R.a.i.-Radio televisione italiana s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata illegittima la riproduzione, non autorizzata, della sua immagine nella sigla della trasmissione televisiva «90° minuto» e venisse, di conseguenza, ordinata la cessazione della diffusione dell'immagine stessa, con la condanna della convenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.

Precisò l'attore che l'immagine era stata ripresa in occasione di una partita di calcio e che la successiva utilizzazione della stessa, per circa sei anni, quale elemento della sigla della predetta trasmissione, era illegittima, in quanto non consentita, e lesiva della sua reputazione.

Si costituì la R.a.i. e chiese il rigetto delle domande.

Visionata la trasmissione in cui appariva l'immagine in questione, il tribunale, con sentenza 8 febbraio-25 marzo 1980, respinse la domanda dell'Abrescia sul riflesso che l'immagine predetta era stata ripresa in collegamento con un avvenimento svoltosi in pubblico (partita di calcio), per cui, ai sensi dell'art. 97 legge sul diritto di autore (22 aprile 1941 n. 633), non vi era bisogno del consenso dell'interessato, la cui reputazione peraltro non appariva lesa.

Si gravò l'Abrescia davanti la Corte d'appello di Roma, la quale, con sentenza 24 giugno-12 luglio 1982, in totale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò illegittima la riproduzione non autorizzata dell'immagine dell'appellante e condannò la R.a.i. al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. A fondamento della decisione pose la corte le considerazioni seguenti: a) il fatto nella sua materialità (diffusione dell'immagine dell'A-

«decontestualizzi» l'immagine. Non così, però, quando si passerà a determinare il danno subito dalla persona effigiata: non avendo, infatti, il ritratto dell'uomo comune alcun rilevante valore commerciale, sarà risarcibile — di regola — il solo pregiudizio rinveniente dalle eventuali lesioni proprio dei valori su menzionati.

In giurisprudenza si rinvencono diverse pronunce in margine ad immagini «decontestualizzate»: così Trib. Milano 26 aprile 1954, *Foro it.*, 1954, I, 1185, con nota di LIGI, *Alcune questioni circa il diritto all'immagine*, ove si ritenne che la riproduzione della fotografia di una persona (donna ripresa nel corso di una gara di dattilografia, la cui foto venne pubblicata su un giornale satirico), allorché non fosse in nessun modo collegata all'avvenimento di interesse pubblico e perseguisse scopi diversi da quello informativo concernente tale evento, non rientrava nel disposto dell'art. 97, 1° comma, ed era, perciò, illegittima. Altro caso interessante (deciso, rispettivamente, nei tre gradi di giudizio, da Pret. Roma 16 marzo 1954, *id.*, Rep. 1954, voce *Diritti d'autore*, n. 76; Trib. Roma 17 maggio 1955, *id.*, Rep. 1955, voce cit., n. 64; Cass. 31 gennaio 1959, n. 295, *id.*, 1959, I, 200) è quello di un famoso uomo politico che presenziò ad una manifestazione agricola (fiera del carciofo) e la cui immagine, scattata in quella circostanza, fu poi utilizzata per uno spot pubblicitario: l'uso fu ritenuto illecito nonostante la foto riguardasse un evento pubblico. Pret. Roma 24 novembre 1959, *id.*, 1960, I, 1063, (foto, eseguite nel corso di pubblici accadimenti, di Sophia Loren, ed inserite in un film); Pret. Roma 17 giugno 1961, *id.*, Rep. 1961, voce *Persona propria*, n. 20 (immagini di una parrucchiera al lavoro, riprodotte in un cinegiornale); Trib. Milano 13 febbraio 1969, *id.*, Rep. 1969, voce cit., n. 9 (ritratto di una persona, ripresa durante una manifestazione folkloristica, riprodotto sulla copertina di un disco); Pret. Roma 7 febbraio 1977, *id.*, Rep. 1977, voce *Persona fisica*, n. 17 (ritratto di una «coppia irregolare» filmato nei locali di un bar di un ippodromo ed utilizzato nei titoli di testa di un film); Cass. 5 aprile 1978, n. 1557, *id.*, Rep. 1978, voce cit., n. 15, dove il reiterato uso, nell'ambito di un servizio televisivo dell'immagine di un avvocato che pronuncia la fatidica frase «Mi rimetto alla clemenza della corte», fu ritenuto lesivo del diritto all'immagine (e all'onore).

Per quanto concerne fattispecie nelle quali l'uso delle immagini altrui, riprese nel corso di fatti di rilevanza pubblica (la cui definizione è stata cesellata da Trib. Roma 9 novembre 1950, *id.*, Rep. 1951, voce *Diritti d'autore*, n. 52), è stato considerato lecito, cfr. Trib. Catania 16 dicembre 1982, *id.*, Rep. 1984, voce cit., nn. 45, 46 (pubblicazione, in un giornale dedicato al mondo dello spettacolo, della fotografia non troppo castigata di una partecipante ad un concorso di bellezza, scattata nei locali dove si svolgeva la manifestazione) e Pret. Venezia 1° agosto 1984, *id.*, Rep. 1985, voce *Persona fisica*, n. 61, che non ha ravvisato gli estremi della lesione del diritto all'immagine nella pubblicazione di alcune foto ritraenti l'attrice [processuale, questa volta!] sotto un travestimento tale da renderla irriconoscibile.

In dottrina cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 304 ss.; BAVETTA, *Immagine*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1970, XX, 150; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 419 ss.; ONDEI, *Le persone fisiche ed i diritti della personalità*, Torino, 1965, 354; SGROI, *La tutela dell'immagine delle persone notorie*, in *Giust. civ.*, 1964, I, 287 (spec. 292); VERCELLONE, cit., 82 ss.

brescia nella sigla della trasmissione «90° minuto», nella quale apparivano, «in sequenza di brevi secondi, fasi di gioco di calcio e di pubblico che segue con ansia lo spettacolo» e «per pochi attimi, tra l'altro, l'immagine di uno spettatore che, nell'eccitazione della partecipazione allo spettacolo, mette il mignolo di una mano nella bocca semiaperta») era pacifico; b) l'uso dell'immagine si era protratta, con cadenza settimanale, per sei anni, «fino al momento in cui, come è desumibile dagli atti, l'attore adito l'autorità giudiziaria comportò la cessazione della divulgazione»; c) il principio affermato dal tribunale, secondo cui la dedotta illegittimità sarebbe esclusa dal fatto che l'Abrescia era stato ripreso in occasione di un avvenimento svoltosi in pubblico, quale la partita cui egli assisteva, avrebbe fondamento se la proiezione dell'immagine fosse stata limitata alla riproduzione televisiva di quella partita, e non già reiteratamente utilizzata quale elemento della sigla di apertura di un programma che richiama settimanalmente gran quantità di spettatori; d) essendosi verificata questa seconda ipotesi, l'immagine dell'Abrescia si era distaccata da tale specifico evento pubblico (e dalle connesse esigenze sociali di informazione che ai sensi del citato art. 97 ne avrebbero giustificato la divulgazione come elemento ricompreso nel complessivo evento ritrattato), assicurando, di per sé, ad autonoma rappresentazione simbolica dello spettatore che «si mangia letteralmente le mani» di fronte alle alternative vicende di gioco della squadra del cuore.

Sussisteva, dunque, secondo la corte d'appello, la dedotta violazione del diritto all'immagine, produttiva anche, per l'Abrescia, di una progressiva perdita di reputazione nell'ambito della propria cerchia affettiva, familiare e di relazione. Né essa poteva ritenersi scriminata dal consenso presunto dell'interessato, non essendo siffatta presunzione autorizzata dalle circostanze di fatto ed anzi apparendo smentita dalla citazione in giudizio dell'ente televisivo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la R.a.i.-Radio televisione italiana s.p.a., affidandolo a due negozi. Resiste con controricorso l'Abrescia.

*Motivi della decisione.* — 1. - Con il primo motivo — deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., e falsa applicazione degli art. 2727 ss. c.c. in relazione agli art. 75, 81, 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché falsità di presupposto e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia — si duole la R.a.i. che la sentenza impugnata abbia dato per pacifica, o comunque per provata, la corrispondenza tra l'immagine diffusa e la persona dell'Abrescia, ignorando l'eccezione da essa svolta sul punto sia in primo che in secondo grado.

Ciò indurrebbe, secondo la ricorrente, nullità del procedimento e della sentenza, l'uno inutilmente svolto e l'altra inutilmente data nei confronti di chi, come l'Abrescia, non ha dimostrato la propria legittimazione.

2. - Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli art. 10, 2697 e 2727 c.c., e degli art. 96 ss. l. 22 aprile 1941 n. 633, unitamente a lacunosità, incoerenza e perplessità di motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

Osserva la ricorrente che tanto il «ritratto», con ciò intendendosi il momento iniziale di fissazione dell'immagine, quanto la sua riproduzione, che indica la facoltà di usare il ritratto ripetutamente ovvero di moltiplicarlo in più esemplari con evidente, perché connaturata, funzione divulgativa, sono leciti quando siano collegati a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico. Tale collegamento significa contestualità, se riferito al ritratto, cioè al momento in cui l'immagine viene per la prima volta fissata, ma non può conservare tale significato quando si riferisce alla riproduzione, che necessariamente si verifica quando l'avvenimento è ormai consumato. Avrebbe dunque errato la sentenza impugnata col richiedere la persistenza di un rapporto di attualità, essendo invece necessario, ma anche sufficiente, che non sia alterato il rapporto di continenza fra l'avvenimento pubblico e l'immagine in questione.

Assume ancora la ricorrente che nella fattispecie di cui all'art. 97 l. 633/41, per la parte che qui interessa, oggetto di ritratto non è la persona ma il fatto o l'avvenimento pubblico che lo ingloba come elemento costitutivo. Diversamente opinare significherebbe gravemente comprimere la libertà di espressione, impedendo la ripresa di avvenimenti pubblici quando non tutti i soggetti in essa coinvolti si trovino nell'atteggiamento che si propongono come abituale, o, peggio, costringere il riproduttore di immagini ad un ingrato ed impossibile ruolo censorio. In realtà il fatto

pubblico giustifica l'immagine o atteggiamento singolo, così come l'atteggiamento o l'immagine integrano il carattere pubblico del fatto. «La ulteriore previsione della fattispecie di abuso reprimibile nella utilizzazione di un ritratto va collocata in questo contesto permissivo», il cui unico limite consiste nella «necessità che sussista collegamento, nel senso di possibilità di riferimento, tra riproduzione e fatto che ha reso inizialmente legittima la fissazione dell'immagine». Ma «collegamento e riferimento non impongono la persistenza della attualità di un presunto interesse alla riproduzione, di cui non è cenno nella norma in questione». In definitiva, secondo la ricorrente, di abuso potrebbe parlarsi solo allorquando «l'immagine venga ritratta dal contesto e separatamente utilizzata senza che più ricorra quel reciproco nesso esplicativo tra essa e il fatto che l'ha determinata per come appare».

Oltreché per la contrarietà a siffatti principi la sentenza impugnata merita censura — secondo la ricorrente — per avere ritenuto leso il diritto alla reputazione: pregiudizio non provato e comunque inverosimile sia in relazione alla sua supposta causa, sia alla luce dello stesso ritardo dell'Abrescia nell'invocare la tutela giurisdizionale. Ritardo che dovrebbe anche fare presumere il consenso (negato dalla corte d'appello con insufficiente motivazione) alla utilizzazione dell'immagine.

3. - Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se a tale conclusione è dato pervenire attraverso argomentazione diversa e più complessa di quella proposta dal resistente. Invero non è sostenibile — come fa questi — che a fronte della sentenza di primo grado, nella quale l'identificazione fra la immagine in questione e l'Abrescia fu data per sicura, la R.a.i., pur totalmente vittoriosa, avrebbe dovuto, a seguito dell'appello della controparte, proporre a sua volta appello incidentale, per cui, non essendo ciò avvenuto, la questione sarebbe preclusa. A tale conclusione si oppone il fermo insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale per ottenere il riesame di eccezioni già dedotte in primo grado e non accolte, essendo necessaria e sufficiente, ad evitare che esse si ritengano rinunciate, la loro espressa riproposizione nel giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Esse tuttavia devono, come dispone la norma citata, essere riproposte «esspressamente», e non par dubbio che il requisito, manifestato dall'avverbio, implichi un grado di specificità e di univocità commisurato al contenuto, anche argomentativo, della sentenza ed al tipo di rapporto che in essa concretamente intercorre fra la questione respinta e la soluzione finale raggiunta.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la R.a.i., nella comparsa di costituzione in primo grado, aveva formulato la seguente testuale proposizione (riportata nella memoria depositata nel giudizio di cassazione): «In particolare, per quanto è dato osservare, si notano due spettatori che dalla espressione dei volti manifestano estrema concentrazione nel seguire lo svolgimento della gara. Non è dato sapere chi dei due spettatori sia il sig. Abrescia». Tale proposizione significa che non era contestata la presenza dell'Abrescia fra gli spettatori. D'altra parte, il dubbio prospettato nei suddetti termini circa l'identificazione dell'Abrescia con l'uno o con l'altro dei due spettatori finiva per rappresentare non tanto una distinta pregiudiziale di legittimazione alla causa, come tale respinta (o ignorata) dal giudice, quanto piuttosto un elemento di giudizio strettamente intrecciato col merito, perché dalla scelta dell'uno o dell'altro personaggio discendeva la sussistenza, o non, di quelle particolari caratteristiche di «ridicolo» (dito in bocca, ecc.), sulle quali l'attore incentrava le proprie pretese.

Ne consegue che — avendo la sentenza di primo grado «cristallizzato» la situazione in direzione di un singolo e ben determinato personaggio identificato come l'Abrescia, superando l'anfibologia prospettata dalla convenuta, e ciò attraverso uno specifico strumento di prova ispettiva (visionamento del filmato) svoltosi nella sede della R.a.i. e con la partecipazione della difesa di questa — ben altrimenti espressa ed univoca, e meglio calibrata sul concreto esito del giudizio, avrebbe dovuto essere (tenuto anche conto dei doveri di lealtà che presidiano il processo civile) la riproposizione dell'eccezione in grado di appello: eccezione che invece si è fatta sempre più evanescente (tre righe, dopo la difesa sul merito della circolazione del diritto all'immagine, nella comparsa di costituzione in secondo grado), finendo per scolorirsi in una labile e causidica formulazione di mero dubbio (circa la stessa presenza dell'Abrescia fra gli spettatori), diversa dall'originaria contestazione e contrastante con la iniziale ammissione dell'esistenza dell'Abrescia fra la folla, e comunque palesemente

inadeguate rispetto alla «concretizzazione» che era frattanto intervenuta nel convincimento giudiziale.

L'eccezione, così come genericamente coltivata con espressioni meramente «rituali» e del tutto inadeguate alla concretezza che la identificazione dell'immagine aveva assunto attraverso lo svolgimento del giudizio, deve dunque ritenersi insufficiente alla luce e per i fini di cui all'art. 346 c.p.c.

In ogni caso, le considerazioni svolte dalla ricorrente valgono ad incriminare il giudizio di certezza circa la corrispondenza dell'immagine alla fattezze dell'Abrescia: giudizio che la corte d'appello ha comunque compiuto e che, attinendo al fatto, non può essere censurato in questa sede, neppure sotto il profilo, subordinatamente dedotto, della insufficienza della motivazione.

Quest'ultima, infatti, seppure breve, è tuttavia ancorata allo svolgimento di incombenti istruttori (visionamento del filmato nel contraddittorio delle parti) e comunque non appare inadeguata a fronte della estrema genericità e ambiguità della posizione difensiva della R.a.i. sul punto.

4. - Infondato è anche il secondo motivo. Le pur acute critiche, svolte dalla ricorrente contro la sentenza impugnata, si basano, infatti, in parte, su un fraintendimento; e per il resto muovono da una interpretazione degli art. 96 e 97 della legge sul diritto di autore che questa corte non può condividere.

Afferma invero la ricorrente che tanto il ritratto, come momento iniziale di fissazione dell'immagine, quanto la sua moltiplicazione e diffusione con evidente, perché connaturata, funzione divulgativa, sono leciti quando siano collegati a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico. L'affermazione è senza dubbio esatta; ed anzi potrebbe precisarsi — come fa la sentenza impugnata — che è proprio il momento della divulgazione ad essere reso lecito dall'anzidetto collegamento, così come è tale momento a porre, in senso proprio, il problema della tutela dell'immagine, aggiunge, tuttavia, la ricorrente che il collegamento, se significa contestualità (rispetto all'evento pubblico) con riguardo al momento iniziale di fissazione dell'immagine, non può mantenere tale significato relativamente alla riproduzione, che necessariamente si svolge ad evento pubblico ormai consumato, onde errebbe la corte del merito a pretendere fra i due elementi collegati (evento pubblico e sua divulgazione) un rapporto di attualità.

In questa proposizione si annida l'accennato fraintendimento, perché la corte d'appello non ha evidentemente inteso dire (né avrebbe potuto farlo senza incorrere in una forzatura dell'ordine naturale delle cose) che deve sussistere contemporaneità fra la riproduzione (successiva) e l'avvenimento pubblico (originariamente ritrattato), ma ha invece affermato che deve continuare a sussistere, nei vari e successivi momenti di riproduzione, quell'esigenza sociale di conoscenza dell'evento pubblico che legittima anche la divulgazione della singola immagine individuale in esso incorporata.

A parte tale fraintendimento, si coglie comunque nel pensiero della ricorrente una particolare angolazione interpretativa, che deve essere, a questo punto, enucleata e vagliata, in se stessa e nelle sue conseguenze, per verificare se queste e quella siano compatibili con il diritto positivo.

L'art. 10 c.c. e l'art. 96 della legge sul diritto di autore pongono il divieto di esposizione, pubblicazione e riproduzione dell'immagine senza il consenso del ritrattato, proteggendo l'interesse di questi alla non conoscenza altrui (in forma diffusa) o, se si preferisce, alla non — pubblicità o non — circolazione delle proprie fattezze fissate in un ritratto (espressione, quest'ultima, pacificamente comprensiva anche della ripresa cinematografica e televisiva). A sua volta, l'art. 97 della legge citata pone alcune limitazioni a tale tutela, identificandole nei casi di notorietà della persona, di titolarità di un ufficio pubblico, di necessità di giustizia e di polizia, di scopi scientifici, didattici o culturali, o infine di collegamento dell'immagine (del singolo) alla riproduzione di fatti, cerimonie, avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. La *ratio* di tali ipotesi è evidente; in esse il bilanciamento dei valori in gioco — interesse dell'individuo alla non conoscenza altrui ed esigenza sociale di conoscenza — registra una prevalenza del secondo termine e dunque si risolve in favore di questo.

La ricorrente, tuttavia, sembra considerare le accennate ipotesi (e in particolare quella, rilevante nel presente giudizio, dell'inerenza dell'immagine ad un avvenimento pubblico) non tanto come limitazioni di un opposto e tendenzialmente prevalente principio quanto piuttosto come un autonomo «contesto permissivo», co-

me un autosufficiente paradigma di legittimità, quasi che l'abuso della immagine consistesse nell'uscire da tale contesto e non già nella lesione di un valore primariamente tutelato. Che questa sia l'angolazione adottata dalla ricorrente nel suo approccio interpretativo è rilevato da alcune significative proposizioni che essa formula: come quando non si limita ad affermare che «finché ci si muove nell'ambito dell'art. 97 non può darsi abuso», ma precisa che «l'ulteriore previsione della fattispecie di abuso reprimibile nella utilizzazione di un ritratto va collocata in questo contesto permissivo», cioè, se ben si intende, ricavata *a contrario* da questo, desunta dal suo porsi al di là di questo, come se, appunto, evadere da tale contesto, prima ancora che violare il diritto all'immagine, costituisse l'essenza della lesione.

Di tale impostazione, che tende ad attribuire un carattere assoluto ed esauriente al collegamento con l'evento pubblico, costituiscono corollari le affermazioni della ricorrente secondo cui «è necessario e sufficiente che non sia alterato il rapporto di continenza fra fatto o avvenimento pubblico e immagine», né si impone, una volta esistente tale requisito di materiale continenza, «la persistenza di un presunto interesse alla riproduzione, di cui non è cenno nella norma in questione». Affermazioni che conducono infine all'assunto conclusivo per il quale abuso potrebbe aversi «solo quando l'immagine venga estratta dal contesto e separatamente utilizzata».

La corte non condivide tale angolazione interpretativa e ritiene non conformi al diritto positivo le conseguenze che ne vengono fatte discendere. Non pare sostenibile, infatti, che il baricentro della costruzione normativa sia offerto dal «contesto permissivo» dell'art. 97, rispetto al quale la tutela dell'immagine occuperebbe una sorta di spazio residuale. È vero invece (la lettura dell'art. 96 della legge sul diritto di autore e dell'art. 10 c.c. tolgono ogni dubbio in proposito) che il momento primario è rappresentato da tale tutela rispetto alla quale le «esenzioni» previste dal citato art. 97 si pongono — come sostiene autorevole dottrina — in un rapporto di eccezione e regola.

Ne consegue che tali «ipotesi eccezzuate», ponendosi come limitazioni rispetto al principio-base di tutela dell'immagine, in tanto operano in quanto, e fino a quando, sussiste la *ratio* che derogatoriamente le antepone, per un'esigenza sociale di conoscenza, al diritto individuale alla non pubblicizzazione, che rappresenta il valore di fondo preso in considerazione dalla previsione normativa.

Se ciò è vero, deve convenirsi che non è sufficiente la sola persistenza del rapporto di continenza materiale fra immagine ed evento pubblico, continenza spezzata soltanto dalla fisica enucleazione della prima dal secondo, ma occorre invece che continui, finché si ripete la riproduzione, l'interesse generale che legittima l'uso dell'immagine, riespandendosi, in caso contrario, la tutelabilità di quest'ultima.

In altre parole, il collegamento fra immagine del singolo ed evento pubblico oggetto del ritratto non costituisce una ragione di definitiva e non più discutibile acquisizione dell'uso dell'immagine alla sfera del lecito, ma produce una situazione di «giustificazione» che va verificata nel persistere dei suoi fondamenti. Per esempio, in un caso come quello dell'Abrescia, in cui l'immagine fu originariamente colta in occasione di un pubblico avvenimento agonistico, il collegamento non può considerarsi costitutivo, una volta per tutte, della causa di giustificazione, perché questa, scaturendo dall'esigenza, privilegiata dal legislatore, di sociale conoscibilità di quell'evento pubblico, in tanto permane in quanto si protragga nel tempo tale esigenza, vale a dire finché l'evento pubblico conserva la sua specifica riconoscibilità e, attraverso questa, la capacità di attrarre su di sé l'interesse di una quantità più o meno ampia di persone.

La proposizione richiede tuttavia qualche ulteriore approfondimento perché potrebbe apparire sostenibile (e la ricorrente, infatti, sembra adombrare un'ipotesi interpretativa di questo tipo quando parla di permanenza del «reciproco nesso esplicativo tra l'immagine e il fatto che l'ha determinata per come appare») che il collegamento col fatto pubblico sia di per se stesso automaticamente protettivo della sfera individuale: vuoi nel senso che esso darebbe spiegazione (socialmente accettabile) ad atteggiamenti che, separati dal quadro collettivo, apparirebbero discutibili (si pensi appunto al caso dell'Abrescia, ma anche, per passare a tutt'altro esempio, all'atteggiamento di scomposto dolore che taluno dimostrasse entro lo scenario di una pubblica cerimonia funebre), vuoi nel senso che, nella logica della «ripresa collettiva», è scontata

la casualità della fissazione dell'immagine singola, sicché, sarebbero capite e perdonate non solo eventuali eccessività connesse alla natura del pubblico avvenimento, ma anche improprietà di atteggiamento del tutto contingenti e malauguratamente raccolte dall'obbiettivo.

Una tale ipotesi di lettura non è priva di suggestione, ma non risponde alla *ratio* normativa. Infatti l'efficacia scriminante del collegamento col fatto pubblico non ha il suo fondamento nei riflessi testé accennati, ma, come è confermato dalle altre ipotesi parallelamente considerate dalla legge (notorietà della persona, esigenze didattiche, scientifiche, di giustizia, ecc.), trova il suo fondamento nella preminenza accordata in determinati casi dal legislatore al bisogno sociale di conoscenza rispetto al diritto dell'individuo alla non divulgazione delle proprie fattezze. La legge, cioè, consente il sacrificio del diritto individuale all'immagine, ove collegata con la ripresa di un evento pubblico, non perché questa circostanza assolve socialmente l'individuo da eventuali improprietà di atteggiamento, ma perché la necessità di conoscenza sociale dell'evento pubblico prevale sul diritto dell'individuo, diritto che altrimenti sussisterebbe anche se gli atteggiamenti fossero (in ciò sta l'autonomia, giustamente sottolineata dalla dottrina, del diritto all'immagine rispetto al diritto all'onore) del tutto convenienti e composti, o addirittura tali da suscitare ammirazione.

Escluso, dunque, che il collegamento con l'avvenimento pubblico possa avere il significato di «messa al riparo» del singolo da giudizi sfavorevoli che potrebbero essere dati al di fuori di tale «nesso esplicativo», resta non solo confermato che l'efficacia scagionatrice del collegamento stesso ha il suo fondamento in una necessità sociale di informazione, ma si impone anche il corollario (logicamente imprescindibile a questo punto) che tale necessità deve non semplicemente sussistere al momento di fissazione dell'immagine, ma seguire tutto l'arco temporale di divulgazione di essa, notando tutti i successivi episodi di riproduzione.

Va peraltro precisato che tale efficacia legittimante del bisogno di pubblica conoscenza non si esaurisce entro le ristrette dimensioni della cronaca, ma ricomprende anche la «rievocazione» del fatto, quando la relativa necessità sussista e sia socialmente apprezzabile. Di certo non potrebbe dolersi (ed in questo senso sono dunque superate le preoccupazioni della ricorrente circa un eccessivo restringimento del diritto di espressione e circa la necessità, ovviamente da escludere, di un onere autocensorio) chi vedesse riprodotte le proprie fattezze nella rappresentazione, sovente riproposta per la sua importanza, di un avvenimento politico, o nella riproduzione televisiva, anche a distanza di tempo e per molte volte, di un significativo fatto artistico (opera, concerto, commedia, ove sia ripreso di quando in quando anche il pubblico), o, per passare ad esempi meno austeri, che risultasse inquadrato, e riconoscibile, entro la folla che assiste ad un avvenimento agonistico, che venga riproposto col mezzo cinematografico e televisivo, anche dopo alquanto tempo dalla sua iniziale ripresa, per la sua non spenta capacità di attrazione dell'interesse di una certa cerchia di pubblico (si pensi alle partite, e specialmente a quella conclusiva, dell'ultimo campionato calcistico del mondo).

Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Avendo ritenuto (circostanza peraltro pacifica) che l'evento agonistico, in occasione del quale fu ripresa l'immagine dell'Abrescia, non uscisse dai limiti della *routine* e che perciò esso non fosse idoneo a suscitare, nonostante il passaggio del tempo, un bisogno socialmente apprezzabile di informazione o di rievocazione, da ciò ha tratto la conseguenza della sua non inquadrabilità nella fattispecie esentiva di cui all'art. 97. La verità è che la rappresentazione della folla, nell'uso che ne ha fatto la R.a.i. nella sigla di «90° minuto», è diventata un simbolo distaccato da qualsiasi accadimento reale, e — simbolo nel simbolo — l'immagine dell'Abrescia si è trasformata in pura e semplice tipizzazione del «tifoso» sofferente. Insomma non solo non sussistono, alla stregua di tali premesse di fatto, gli estremi per l'applicazione dell'art. 97, ma appare addirittura rovesciato il rapporto di strumentalità che esso disegna. Non tanto, infatti, il singolo risulta casualmente coinvolto nel quadro collettivo e il sacrificio del suo diritto è strumentale all'esigenza di rappresentazione del fatto pubblico, quanto piuttosto egli è venuto a costituire, per la singolarità dell'atteggiamento in cui si è riprodotto, il momento «protagonistico» dell'inquadratura, il profilo più interessante evocativo e simbolico, rispetto al quale l'insieme della folla e lo

stesso evento agonistico sono, in qualche modo, strumentali e accessori.

Giuridicamente corretta è la sentenza impugnata anche per quanto riguarda l'esclusione di un tacito consenso dell'Abrescia alla riproduzione dell'immagine. Fermo restando il rilievo che il mero ritardo temporale nel far valere un diritto (per giunta imprescrittibile) non può di per se stesso, indipendentemente da altri univoci elementi oggettivamente valutabili, essere assunto come segno di consenso, va ulteriormente osservato che è connaturale al tipo di diritto nella specie violato il fatto che l'offensività, pur ricollegabile anche ad un solo episodio di divulgazione, tuttavia si accentui proprio per effetto del reiterarsi dei comportamenti lesivi, cosicché al passaggio del tempo, persistendo la violazione, non può affatto darsi il significato che la ricorrente vorrebbe. La sentenza impugnata, del resto, esclude in fatto che consenso vi sia stato e la sua motivazione sul punto, oltretutto rispondente ai criteri giuridici testé accennati, è anche del tutto congrua sotto il profilo logico.

Il ricorso è infine infondato per quanto concerne la lesione, ritenuta dalla sentenza impugnata, del diritto alla reputazione.

Tanto l'art. 10 c.c. quanto l'art. 97 della legge sul diritto di autore adottano una formula ampia per configurare tale tipo di lesione, richiamando, oltre alla reputazione in senso stretto, anche il parametro del decoro. A tale stregua, mentre peccano di astrattezza i rilievi della ricorrente, secondo cui la rappresentazione dell'Abrescia, lungi dal sollecitare riprovazione, sarebbe invece fonte di un moto di comprensione e di simpatia (le debolezze umane, quando non sono nocive per gli altri e non violano le regole morali, possono anche essere «simpatiche», ma restano pur sempre debolezze) appare invece corretta la impostazione della corte del merito, che all'ossessivo ripetersi del filmato e alla crescente notorietà di esso ricollega una caduta del «profilo personale» dell'Abrescia.

Non sembra infatti eccessivo fare riferimento ad un modello di estimazione pubblica (e di decoro) che implichi l'immunità del soggetto da ogni aspetto di risibilità, quant'anche questo si colleghi a caratteristiche assai diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia.

Vi sono, del resto, anche i criteri di tale costume (gioco del calcio come «droga sociale», passione del tifoso come fatto sub-culturale (ecc.), sicché è del tutto ragionevole ritenere — come la sentenza impugnata, pur con rapida motivazione, ha ritenuto — che sia lesivo della reputazione o del decoro di un soggetto il fatto di essere elevato addirittura a simbolo, con l'ampiezza di diffusione propria del messaggio televisivo, di un comportamento sociale non da tutti positivamente considerato.

5. Il ricorso va dunque rigettato. (*Omissis*)

## I

**CORTE DI CASSAZIONE;** sezione lavoro; sentenza 12 marzo 1986, n. 1684; Pres. AFELTRA, Est. NUOVO, P. M. MINETTI (concl. conf.); De Padova e altri (Avv. CORAPI, DEL VECCHIO) c. Soc. Belleli (Avv. QUINTO, ZAMBRANO) e Soc. Italsider (Avv. G. GUERRA, PENNISI). *Conferma Trib. Taranto 19 giugno 1981.*

**Lavoro (rapporto) — Appalti introaziendali di lavori di pulizia o manutenzione ordinaria — Personale occupato presso più imprese contemporaneamente — Autorizzazione dell'ispettorato del lavoro — Provvedimento generale — Ammissibilità** (L. 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, art. 3, 5).

*L'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro resa, ai sensi dell'art. 5, lett. g), l. n. 1369 del 1960, nei confronti di impresa appaltatrice dei lavori di pulizia o manutenzione ordinaria degli impianti, che operi contemporaneamente presso più committenti, ben può valere come provvedimento riguardante l'intera attività della medesima, senza che sia necessaria una nuova autorizzazione per ogni nuovo appalto e che possa aver rilievo la*